SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVI LEGISLATURA ---

N. 59

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante privatizzazione dell'ente «Vittoriale degli italiani»

(Parere ai sensi	dell'articolo	2, com	ni 634	e 635,	della	legge	24	dicembre	2007,	n.	244)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 gennaio 2009)



DRP/I/XVI - D 31/09

Roma, 16 GEN. 2009

6- Prosider Le,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante privatizzazione dell'ente "Vittoriale degli italiani", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2008 e corredato del parere espresso dal Consiglio di Stato.

C 1. -

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI Presidente del Senato della Repubblica R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani, con sede in Gardone Riviera (BS), è stata costituita con R.D.L. 17 luglio 1937, n.1447 con lo scopo di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, la conoscenza del complesso monumentale (dichiarato monumento nazionale con R.D. 28 maggio 1925, n.1050) che fu dimora del poeta Gabriele D'Annunzio, nonché di amministrare e curare il grande patrimonio di opere d'arte e di memorie storico-culturali in esso custodite.

La Fondazione svolge molteplici e differenziate attività in campo culturale, editoriale e turistico, quali l'attività teatrale, la ricerca, l'organizzazione di conferenze e congressi su argomenti riguardanti la vita e le opere di Gabriele D'Annunzio.

L'ente in questione era inserito nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419 recante "Riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", tabella nella quale sono stati individuati un serie di enti pubblici per i quali la normativa prevedeva un procedimento di razionalizzazione consistente nella trasformazione o privatizzazione, da adottarsi con DPCM, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 419 del 1999, all'esito di un'istruttoria del Ministero competente comprensiva di una consultazione dell'ente stesso.

A seguito dell'istruttoria condotta dal Ministero per i beni e le attività culturali, volta ad acquisire l'orientamento della Fondazione circa la misura di razionalizzazione da adottare, quest'ultima ha optato per la scelta consistente nella privatizzazione, in quanto ritenuta la più idonea ad assicurare rapidità ed elasticità alla attività svolta.

Per la Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani", tuttavia, non è stato mai emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 490 del 1999, nonostante una proroga dei termini per l'attuazione di detta procedura a suo tempo fissata al 31 dicembre 2006 dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 23 febbraio 2006.

Il processo di privatizzazione potrà invece ora trovare attuazione grazie alla disciplina introdotta dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008), che ripropone sostanzialmente il disposto normativo dell'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Ai sensi del citato comma 634, come modificato dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (taglia enti) "al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni

sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi..." .Tra i principi e criteri direttivi indicati dalla norma vi è, per l'appunto, la trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilavante interesse pubblico in soggetti di diritto privato (art.1 comma 634, lett.b).

Con lo schema di D.P.R. emanato ai sensi del citato comma 634 si provvede, pertanto, alla trasformazione della Fondazione II "Vittoriale degli Italiani" in fondazione di diritto privato, procedimento questo che consentirebbe all'ente, solo in caso di suo perfezionamento entro i termini stabiliti, di poter proseguire nella importante e preziosa attività di custodia e trasmissione dei valori culturali legati alla vita e alle opere di Gabriele D'Annunzio.

Il provvedimento si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 dispone la trasformazione del "Vittoriale degli Italiani" in Fondazione di diritto privato nei confronti della quale il Ministero per i beni e le attività culturali esercita attività di vigilanza.

È prevista, inoltre, l'esclusione del "Vittoriale degli Italiani" dalla tabella degli istituti ammessi a contributo dello Stato, emanata con D.M. 12 maggio 2006. Ciò in ragione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 634, lettera f) della legge n.244/2007 che stabilisce l'abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato degli enti trasformati in soggetti di diritto privato.

L'articolo 2 affida agli amministratori della Fondazione la revisione dello statuto dell'ente da effettuarsi nelle forme previste dal D.P.R. n. 361 del 2000, che ha demandato alle Prefetture le competenze in materia di riconoscimenti giuridici e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche di diritto privato, con il parere del Ministero per i beni e le attività culturali nei casi di istituti che perseguono finalità che rientrano nella sfera di sua competenza. E' altresì indicato il termine del 30 giugno 2009 per l'adozione delle suddette modifiche.

Lo Statuto deve prevedere la presenza nell'organo di amministrazione e di controllo di rappresentanti dell'amministrazione statale, nonché quella degli enti locali in quanto parti attive nella programmazione delle iniziative culturali della Fondazione.

L'articolo 3 detta disposizioni sul patrimonio dell'ente con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico dell'organo di revisione cui è demandato il compito di redigere l'inventario dei beni (che deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione). Negli inventari patrimoniali debbono essere distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. Quanto ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente, essi debbono essere destinati

al perseguimento di tali finalità, con la previsione di un vincolo di inalienabilità (che deve risultare nello Statuto) derogabile solo a seguito di autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'articolo, inoltre, nel richiamare la normativa statale in materia di tutela del patrimonio culturale (art. 10, comma 1, e art.12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio), dispone l'estensione dell'ambito applicativo della suddetta legislazione anche ai beni che costituiscono il patrimonio della Fondazione fino a quando non sia stata effettuata la verifica della sussistenza dell'interesse storico artistico.

L'articolo 4, nel contenere disposizioni concernenti la destinazione del personale della Fondazione, fornisce assicurazione circa la riconferma dei rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato. A tale conclusone si è pervenuti a seguito di incontri tenutisi tra la Fondazione e le organizzazioni sindacali (R.S.U. e rappresentanti di FP di CGIL e CISL), opportunamente sentite sull'argomento, così come previsto dall'articolo 2, comma 634 della legge 244/2007.

Per quanto riguarda l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro al personale a tempo indeterminato, l'articolo prevede, in via temporanea, e cioè fino all'approvazione dello Statuto, il prolungamento della vigenza di quello attuale in vista della successiva applicazione di un contratto collettivo di diritto privato del pertinente comparto.

Infine, nei confronti del personale della Fondazione, è previsto che con la trasformazione in soggetto di diritto privato venga escluso dall'ambito applicativo delle disposizioni previste per il pubblico impiego, il riconoscimento, in via transitoria, della mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001.

L'articolo 5 precisa che la Fondazione si finanzia con entrate proprie. Pertanto, dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 (norma transitoria), al fine di assicurare la continuità operativa e funzionale della Fondazione, dispone che gli attuali membri degli organi rimangano in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.

Il presente intervento normativo si rende necessario per dare attuazione all'articolo 2, comma 634, legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria per l'anno 2008), che prevede – con l'emanazione di uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 400/1988 – il riordino, la trasformazione, la soppressione o messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, al fine di conseguire obiettivi di stabilità e crescita e di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi. L'adozione del presente regolamento si rende necessaria per evitare la soppressione dell'ente prevista dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che fissa al 31 marzo 2009 il termine entro il quale i regolamenti di riordino devono essere adottati.

Analisi del quadro normativo nazionale.

Il processo di privatizzazione dell'ente ha trovato una sua prima previsione normativa nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, recante "Riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n.59", il quale, con riferimento agli enti inseriti nell'allegata Tabella A [tra i quali, per l'appunto, figura la Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" con sede in Gardone Riviera (Bs)], prevede un procedimento di razionalizzazione consistente nella trasformazione o privatizzazione, da adottarsi con DPCM ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto legislativo.

L'intervento normativo si colloca nell'ambito della rinnovata esigenza di razionalizzazione degli enti pubblici individuata dal citato articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n.244, non essendo mai stato adottato il prescritto DPCM di cui al decreto legislativo n.490 del 1999, nonostante una proroga del termine per la trasformazione dell'ente fissato al 31 dicembre 2006 dal decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con la legge 23 febbraio 2006, n.51.

2. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Lo schema di regolamento non incide su leggi e regolamenti vigenti.

3. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento de quo non risulta incompatibile.

4. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento de quo non risulta incompatibile con materie di competenza regionale.

5. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di regolamento non vengono in rilievo aspetti relativi alla delegificazione né tantomeno alla rilegificazione.

6. Verifica progetti di legge vertenti sulla materia o su materie analoghe.

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge in materia.

7. Giurisprudenza costituzionale.

Il provvedimento non risulta in contrasto con la giurisprudenza costituzionale.

PARTE II. Contesto normativo comunitario ed internazionale.

8. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non risulta in contrasto con l'ordinamento comunitario.

9. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Comissione europea.

Non risultano infrazioni.

10. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non risulta in contrasto con obblighi internazionali.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati, tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO l'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che prevede la trasformazione, secondo i principi e i criteri ivi indicati, di enti pubblici statali;

VISTO l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 recante "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto";

VISTO il decreto ministeriale 7 maggio 2002 recante "Individuazione dei casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato a preventivo parere ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361";

VISTO il R.D.L. 17 luglio 1937, n.1447, convertito con legge 27 dicembre 1937, n. 2554, concernente l'istituzione della Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani", con sede in Gardone Riviera (BS);

VISTO il decreto ministeriale 12 maggio 2006, recante "Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n.534, per il triennio 2006-2008", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2006, n.121;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

RITENUTO che la trasformazione in soggetto di diritto privato sia la più idonea a favorire le molteplici e differenziate attività della Fondazione il "Vittoriale degli Italiani", con sede in Gardone Riviera (BS), Fondazione a rilevanza nazionale;

SENTITE le Organizzazioni sindacali;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 2008;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 novembre 2008;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....

SULLA proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali;

EMANA

il seguente

REGOLAMENTO

Art.1

(Privatizzazione della Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani")

- 1. L'ente pubblico "Fondazione Il Vittoriale degli Italiani", di seguito denominato "Ente", con sede in Gardone Riviera, è trasformato in fondazione di diritto privato, di seguito denominata "Fondazione".
- 2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.
- 3. La vigilanza sulla Fondazione è esercitata dal Ministero per i beni e le attività culturali.
- 3. L'ente pubblico "Fondazione Il Vittoriale degli Italiani" è espunto dalla tabella degli istituti culturali ammessi al contributo ordinario annuale dello Stato allegata al decreto ministeriale 12 maggio 2006.

Art. 2 (Modifiche statutarie)

- 1. Gli amministratori della Fondazione promuovono, entro il 30 giugno 2009, le necessarie modifiche statutarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361. Sulle suddette modifiche è acquisito il parere del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi del decreto ministeriale 7 maggio 2002.
- 2. Lo statuto prevede la partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo di rappresentanti dell'amministrazione statale, nonché di rappresentanti degli enti locali interessati. Esso prevede altresi tra gli organi della Fondazione un direttore generale che esercita specifiche funzioni in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane ed economiche.
- 3. Il Presidente della Fondazione, alla cui nomina si procede previo parere del Ministro per i beni e le attività culturali, è responsabile della politica culturale della Fondazione.

Art. 3 (Patrimonio dell'ente)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal patrimonio dell'ente pubblico "Fondazione Il Vittoriale degli Italiani". L'organo di revisione verifica che l'inventario sia redatto entro sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione e che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico. Negli inventari

patrimoniali della Fondazione derivante dalla trasformazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.

2. I beni di cui al comma 1, la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale della Fondazione, permangono destinati a tale finalità e sono assoggettati al disposto degli articoli 10, comma 1, e 12, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Oltre alle predette disposizioni di tutela, ogni atto di alienazione o di trasferimento di diritti reali relativi ai beni facenti parte del patrimonio della Fondazione, e che siano strumentali al perseguimento del suo scopo istituzionale, è sottoposto a specifica autorizzazione del Ministero vigilante.

Art. 4 (Destinazione delle risorse umane)

- 1. All'atto della privatizzazione i rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato dell'Ente pubblico "Fondazione Il Vittoriale degli Italiani" sono integralmente confermati e proseguono con la fondazione di diritto privato.
- 2. Al suddetto personale continua ad applicarsi, fino all'approvazione dello statuto della Fondazione e comunque non oltre il 31 marzo 2009, il regime giuridico ed economico già in godimento nel rapporto con l'ente pubblico. Per il suddetto periodo al personale dipendente a tempo indeterminato si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 relativo al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Successivamente all'approvazione dello statuto, si applica il contratto collettivo di lavoro di diritto privato del pertinente comparto.

Art. 5 (Finanziamento)

1. La Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" si finanzia con entrate proprie, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Art.6 (Norma transitoria)

1. Gli attuali membri degli organi della Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 10 novembre 2008

N. della Sezione: 3808/2008

OGGETTO:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ministro per la pubblica amministrazione - Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Privatizzazione dell'ente "Vittoriale degli italiani".

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota

del 27 ottobre 2008, prot. n.483/08/UL/P 41.02, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Silvio Traversa; **PREMESSO:**

Con lo schema di d.P.R. in oggetto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), quale risulta modificato dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si provvede alla trasformazione dell'ente pubblico "Fondazione Il Vittoriale degli Italiani" in fondazione di diritto privato.

Riferisce l'Amministrazione che tale regolamento, qualora ne sia perfezionato l'*iter* di formazione entro i termini stabiliti e, cioè, il 31 dicembre 2008, consentirebbe all'ente in esame di poter proseguire nella importante e preziosa attività di custodia e trasmissione dei valori culturali legati alla vita e alle opere di Gabriele D'Annunzio.

La Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani", che ha sede in Gardone Riviera (BS), è stata costituita con r.d.l. 17 luglio 1937, n.1447 con lo scopo di promuovere e diffondere, in Italia e all'estero, la conoscenza del complesso monumentale (dichiarato monumento nazionale con r.d. 28 maggio 1925, n.1050) che fu dimora del poeta Gabriele D'Annunzio, nonché di amministrare e curare il grande patrimonio di opere d'arte e di memorie storico-culturali in esso custodite.

La Fondazione svolge molteplici e differenziate attività in campo culturale, editoriale e turistico, quali l'attività teatrale, la ricerca, l'organizzazione di conferenze e congressi su argomenti riguardanti la vita e le opere di Gabriele D'Annunzio.

L'ente in questione era inserito nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 recante "Riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; in tale tabella erano stati individuati una serie di enti pubblici per i quali la normativa prevedeva un procedimento di razionalizzazione consistente nella trasformazione o privatizzazione, da adottarsi con dPCM, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del citato decreto legislativo n. 419 del 1999, all'esito di un'istruttoria del Ministero competente comprensiva di una consultazione dell'ente stesso.

A seguito dell'istruttoria condotta dal Ministero per i beni e le attività culturali, volta ad acquisire l'orientamento della Fondazione circa la misura di razionalizzazione da adottare, quest'ultima ha optato per la scelta consistente nella privatizzazione, in quanto ritenuta la più idonea ad assicurare rapidità ed elasticità alla attività svolta.

Per la Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani", tuttavia, non è stato mai emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal citato comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 490 del 1999, nonostante la proroga dei termini per l'attuazione di detta procedura a suo tempo fissata al 31 dicembre 2006 dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito, con modificazioni, nella legge n. 51 del 23 febbraio 2006.

Il processo di privatizzazione, secondo l'Amministrazione, potrà ora trovare attuazione grazie alla disciplina introdotta dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008), che ripropone, sostanzialmente, il disposto normativo dell'articolo 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Il predetto comma 634, come modificato dall'articolo 26 del decretolegge 25 giugno 2008, n.112 (taglia enti), dispone: "Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture liquidazione, amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi...". Ora tra i principi e criteri direttivi indicati dalla norma vi è, per l'appunto, la trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato (art.1 comma 634, lett.b).

Il provvedimento si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 dispone la trasformazione del "Vittoriale degli Italiani" in Fondazione di diritto privato nei confronti della quale il Ministero per i beni e le attività culturali esercita attività di vigilanza.

È prevista, inoltre, l'esclusione del "Vittoriale degli Italiani" dalla tabella degli istituti ammessi a contributo dello Stato, emanata con d.m. 12 maggio 2006. Ciò in ragione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 634, lettera f) della legge n. 244 del 2007 che stabilisce l'abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato degli enti trasformati in soggetti di diritto privato.

L'articolo 2 affida agli amministratori della Fondazione la revisione dello statuto dell'ente da effettuarsi nelle forme previste dal d.P.R. n. 361 del 2000, che ha demandato alle Prefetture le competenze in materia di riconoscimenti giuridici e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche di diritto privato, con il parere del Ministero per i beni e le attività culturali nei casi di istituti che perseguono finalità che rientrano nella sfera di sua competenza. E' altresì indicato il termine del 30 giugno 2009 per l'adozione delle suddette modifiche.

Lo Statuto deve prevedere la presenza nell'organo di amministrazione e di controllo di rappresentanti dell'amministrazione statale, nonché quella degli enti locali in quanto parti attive nella programmazione delle iniziative culturali della Fondazione.

L'articolo 3 detta disposizioni sul patrimonio dell'ente con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico dell'organo di revisione cui è demandato il compito di redigere l'inventario dei beni (che deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione). Negli inventari patrimoniali debbono essere distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. Quanto ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell'ente, essi debbono essere destinati al perseguimento di tali finalità, con la previsione di un vincolo di inalienabilità (che deve risultare

nello Statuto) derogabile solo a seguito di autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

L'articolo, inoltre, nel richiamare la normativa statale in materia di tutela del patrimonio culturale (art. 10, comma 1, e art.12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio), dispone l'estensione dell'ambito applicativo della suddetta legislazione anche ai beni che costituiscono il patrimonio della Fondazione fino a quando non sia stata effettuata la verifica della sussistenza dell'interesse storico artistico.

L'articolo 4, contiene disposizioni concernenti la destinazione del personale della Fondazione, per il quale è prevista la riconferma dei rapporti di lavoro qualora dipendente a tempo indeterminato. In proposito l'Amministrazione osserva che si è pervenuti a tale conclusione a seguito di incontri tenutisi tra la Fondazione e le organizzazioni sindacali (R.S.U. e rappresentanti di FP di CGIL e CISL), opportunamente sentite sull'argomento, così come previsto dall'articolo 2, comma 634 della legge n. 244 del 2007.

Per quanto riguarda l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro al personale a tempo indeterminato, l'articolo prevede, in via temporanea, e cioè fino all'approvazione dello Statuto, il prolungamento della vigenza di quello attuale in vista della successiva applicazione di un contratto collettivo di diritto privato del pertinente comparto.

Infine, nei confronti del personale della Fondazione, è previsto che con la trasformazione in soggetto di diritto privato venga escluso dall'ambito applicativo delle disposizioni previste per il pubblico impiego, il riconoscimento, in via transitoria, della mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 5 precisa che la Fondazione si finanzia con entrate proprie ed è espressamente escluso che dal provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6, infine dispone con norma transitoria che, al fine di assicurare la continuità operativa e funzionale della Fondazione, gli attuali

membri degli organi della Fondazione rimangano in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo statuto.

CONSIDERATO:

La Sezione non ha rilievi da muovere all'impianto del regolamento il quale appare conforme alla sopra richiamata norma primaria costituita dall'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed ai principi e criteri direttivi ivi indicati.

Osserva che dalla documentazione in atti risulta che, conformemente alla norma primaria, le organizzazioni sindacali sono state sentite "in relazione alla destinazione del personale" in data 11 giugno 2008 e che nel relativo verbale, dalle stesse sottoscritto, hanno dichiarato di "condividere la scelta dell'ente".

Quanto al profilo formale nel richiamare, per la redazione del testo, il rispetto della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101, a fini meramente collaborativi ed esemplificativi, attesa l'esigenza di utilizzare il presente indicativo anziché il congiuntivo o il futuro, nonché di evitare di ricorrere a verbi servili, si suggerisce di riformulare i commi 2 e 3 dell'articolo 2, come segue:

- "2. Lo statuto della Fondazione prevede la partecipazione agli organi di amministrazione e di controllo di rappresentanti dell'amministrazione statale, nonché di rappresentanti degli enti locali interessati. Esso prevede altresì tra gli organi della Fondazione un direttore generale che esercita specifiche funzioni in materia di organizzazione e gestione delle risorse umane ed economiche.
- 3. Il Presidente della Fondazione, alla cui nomina si procede previo parere del Ministro per i beni e le attività culturali, è responsabile della politica culturale della Fondazione".

Quanto alla clausola finale, le parole "munito del sigillo di Stato" debbono essere sostituite con le altre: "munito del sigillo dello Stato", in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 1985,

n. 1092, recante approvazione del T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.

La Sezione rileva, infine, pur senza che ciò costituisca formale rilievo che, nonostante le ripetute osservazioni in tal senso formulate, il "concerto" risulta espresso non già dai Ministri, bensì da organi di diretta collaborazione, per di più senza l'indicazione che l'assenso, così manifestato, sia stato dato "d'ordine del Ministro". In tal modo, peraltro, è da ritenere che il sottoscrittore si assume la piena responsabilità della conformità dell'assenso prestato alla volontà del Ministro concertante.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui sopra.

Il Presidente della Sezione (Giancarlo Coraggio) L'Estensore (Silvio Traversa)

Segretario di Adunanza (Maria Barbagallo)